



COMUNE DI SAN MINIATO
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione CC n. 43 del 29.06.2020 e modificato nel 2021

INDICE_

.....	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Natura della tassa sui rifiuti.....	4
Art. 3 - Presupposti della tassa.....	4
Art. 4 Decorrenza dell'obbligazione.....	5
Art. 5 - Costo di gestione e determinazione della tariffa.....	5
Art. 5-bis – Definizione di Rifiuto.....	6
Art. 6 - Articolazione della tariffa.....	6
Art. 6-bis – Istituzioni scolastiche statali.....	7
Art. 6-ter – Piano Economico Finanziario.....	7
Art. 7 - Modalità di computo delle superfici.....	8
Art. 8 - Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione.....	9
Art. 9 - Rifiuti Speciali assimilati agli urbani.....	10
Art. 9 – Rifiuti urbani.....	11
Art. 9 bis – Rifiuti urbani – Allegato L-quater del TUA.....	11
Art. 9 ter – Elenco attività – Allegato L-quinqies del TUA.....	12
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE.....	13
Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	13
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	14
ART. 11-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico....	14
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI.....	15
Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	15
Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....	16
Art. 14 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati.....	18
CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	18
Art.15 - Riduzioni tariffarie.....	18
Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....	22
Art. 17 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	23
CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI.....	24
Art. 18 - Riscossione.....	24
Art. 19 - Rateizzazioni.....	25
Art. 20 - Funzionario Responsabile.....	25
Art. 21 - Controlli.....	25

Art. 22 - Accertamenti.....	26
Art. 23 - Contenzioso.....	27
Art. 24 - Sanzioni e interessi	27
Art. 25 – Ravvedimento operoso	28
Art. 26 - Riscossione coattiva.....	28
Art. 27 - Rimborsi.....	28
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	28
Art. 28 - Norme finali.....	28
Art. 29 - Entrata in vigore.....	29

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., nel territorio del Comune di San Miniato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.
3. Il presente regolamento Recepisce le modifiche del Testo Unico Ambientale (di seguito TUA) - D.Lgs 152/2006 -, introdotte dal D.Lgs 116/2020.

Art. 2 - Natura della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti (TARI) ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 della L. 147/2013.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - **locali:** le strutture anche non stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - **aree scoperte:** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - **utenze domestiche:** le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche si considerano suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o suppellettili e con almeno un servizio di fornitura di energia elettrica/acqua/gas attivo.
4. Le utenze non domestiche, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi e/o impianti e/o attrezzature e con almeno un servizio di fornitura di energia elettrica/acqua/gas attivo.
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
6. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto, purché riconosciuti dalla legge;
 - c. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;

- d. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale, compresi i locali e aree degli impianti sportivi e delle palestre anche conferiti a terzi e destinati all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. Restano soggette TARI solo le zone in cui si trovano punti di ristoro o comunque si svolgono attività di natura commerciale;
 - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - g. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili o non allacciate ai servizi di acqua, luce e gas (restano comunque soggette a tassazione le unità immobiliari diverse dalle unità abitative non allacciate ai servizi di acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente con apposita istanza, deve dare comunicazione di ciò al concessionario. Il concessionario effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte del concessionario. Il contribuente è obbligato a comunicare al concessionario il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tassa per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetto dal giorno di intervenuta variazione.
- 3. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

Art. 5 - Costo di gestione e determinazione della tariffa

- 1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
- 2. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui alla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

4. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del Metodo Tariffario (MTR) predisposto annualmente dal gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

7. La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base del Piano finanziario validato dall'Ente territorialmente competente entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo diversa previsione di legge.

8. La deliberazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 5-bis – Definizione di Rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da:

- **una quota fissa** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;
- **una quota variabile** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali si considerano utenze non domestiche.
6. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10%.

Art. 6-bis – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 6-ter – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore al metro quadrato.

2, Per le altre unità immobiliari, iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore al metro quadrato.

3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo art. 8.

4. La superficie calpestabile è misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi, la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, è determinata in modo forfettario. La misura della superficie imponibile per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:
 - 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
 - 40% per macellerie, pescherie;
 - 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
 - 80% per le tipografie;
 - 30% per le autocarrozzerie;
 - 60% per la produzione di ceramiche;
 - 80% per la decorazione e la molatura;

- 60 % per le falegnamerie;
 - 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
 - 20% per i gommisti;
 - 40 % per i calzaturifici;
 - 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
 - 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
 - 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
 - 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
 - 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
 - 40% per le cantine e frantoi;
 - 25% per il florovivaismo;
 - 70% per le altre attività.
- Per poter escludere in modo forfettario la superficie ove si formano, anche rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, l'utente deve produrre al concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali o pericolosi. Tale documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13.

5. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2014.

6. Per poter escludere la superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, l'utente deve produrre al concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali o pericolosi. Tale documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13.

Art. 8 - Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione.

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

- a. il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;

- b. sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione e comunque quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 13, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 del presente articolo e le superfici dei magazzini di cui al comma 2 sempre del presente articolo.

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 9 – Rifiuti urbani.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 del TUA:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati al successivo articolo 9 bis e prodotti dalle attività riportate nel successivo articolo 9 ter;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c,d,e.

Art. 9 bis – Rifiuti urbani – Allegato L-quater del TUA

1. Nella tabella che segue sono riportati i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2):

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102

	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater del TUA, indipendentemente da chi lo produce.

Art. 9 ter – Elenco attività – Allegato L-quinquies del TUA

1. di seguito si elencano le attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter), punto 2):

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.

- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché non produttrici di rifiuto simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater.

3. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 13. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del Concessionario di accertare un diverso numero di occupanti.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche,

moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. Il Comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e servizio elaborazione dati, trasmette mensilmente al Concessionario, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il Concessionario possa emettere l'avviso di liquidazione della tassa.

ART. 11-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche

prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione di cui ai periodi precedenti, sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Concessionario in base al seguente calendario:

- per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01-01-2022;
- per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere al 01 gennaio dell'anno solare successivo.

4. Per l'anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 31 maggio 2021 sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente articolo entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021.

5. La comunicazione di cui al precedente periodo è valida anche quale comunicazione di variazione dell'utenza ai sensi del successivo art. 13.

6. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Conseguentemente alla comunicazione, deve essere riconsegnato il KIT per l'effettuazione del corretto smaltimento al soggetto titolare dell'attività di smaltimento rifiuti del servizio pubblico, fornito da quest'ultimo in occasione dell'attivazione dell'utenza.

7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo).

8. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti urbani (differenziati e indifferenziati), sono escluse per intero dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (tariffa variabile).

9. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile.

10. Rimane impregiudicata comunque l'applicazione della quota rapportata alla componente fissa del servizio (tariffa fissa).

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Concessionario del servizio pubblico; detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal Gestore.

12. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 14, comma 8.

13. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Concessionario:
 - entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
 - entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.
2. Per usufruire delle agevolazioni/riduzioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti deve essere presentata apposita dichiarazione.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.
4. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
5. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:
 - le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - il codice fiscale;
 - l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;

- il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il concessionario, acquisite dall'ufficio anagrafe del Comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta ed anche le superfici escluse ai sensi degli art. 8;
- il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

7. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati.

8. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto riguarda le dichiarazioni di cui al comma 1.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione, fatte salve le duplicazioni di iscrizione a ruolo per il medesimo immobile e per la stessa superficie imponibile, per le quali si può procedere anche alla cancellazione d'ufficio, così come per le cessazioni comprovate da atti e documenti ufficiali. In entrambi i casi la cancellazione decorrerà dall'effettiva data di cessazione.

Art. 14 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.15 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al concessionario. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

2. L'utenza che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale attraverso il quale risalire dell'utenza. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice fiscale dell'utente che conferisce, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice EER ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	Codici EER	Peso a persona in Kg a semestre	Sconto €/kg
Rifiuti ingombranti	20 03 07	20,00	0,19
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAE (Frigo, clima, grandi bianchi TV e monitor)	20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	15,00 5,00 10,00	0,19
Olii e grassi commestibili	20 01 25	4,00	0,30
Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	2,50	0,30
Metallo	20 01 40	12,50	0,05
Legno che non contenga sostanze pericolose (diverso da quello di cui alla voce 20 01 37)	20 01 38	10,00	0,15
Batterie e accumulatori (Pile esauste) diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,5	0,20
Batterie e accumulatori al piombo di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*	3,5	0,20
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,25	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	0,50	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	25,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	5,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (flaconi vuoti e bombolette spary)	15 01 10* 15 01 11*	0,5 0,5	0,10
Rifiuti Biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	30,00	0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04* 16 05 05	0,5 0,5	0,17
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1	0,20

3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre. La riduzione spettante viene liquidata nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in base ai conferimenti effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-giugno dell'anno in corso. L'importo massimo spettante è liquidato nella bolletta di

saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo familiare dell'intestatario della bolletta, individuato all'Anagrafe della popolazione del Comune di San Miniato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per il calcolo del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno dell'anno in corso, per il periodo gennaio-giugno.

4. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 60% della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La riduzione sarà applicata alle suddette utenze finché non sarà attivo il servizio di raccolta porta a porta.

5. Utenze non stabilmente attive. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10% per ogni periodo di almeno tre mesi. Tale riduzione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga comunicata al concessionario indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del concessionario. La riduzione viene mantenuta fino a nuova comunicazione, fatto salvo l'accertamento da parte del concessionario di difformità.

6. **Agricoltori.** Gli utenti agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10%.

7. **Residenti all'estero.** Gli utenti il cui nucleo familiare risiede o ha dimora per più di tre mesi all'anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10% per ogni periodo di almeno tre mesi.

8. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e/o recupero mediante idonea documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo e/o recupero. La riduzione è calcolata in proporzione sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo e/o recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo è riscontrata a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) e/o dai formulari di identificazione dei rifiuti riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i Kd indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge per la presentazione del M.U.D., apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (M.U.D.) succitato e/o i formulari di identificazione dei rifiuti. Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione dell'utenza l'importo della riduzione spettante sia superiore al dovuto per l'anno di calcolo della riduzione, il concessionario provvederà ad emettere bolletta di rimborso per la parte di valore della riduzione eccedente.

9. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 50% della quota variabile, commisurata ai mesi di mancato e documentato esercizio di attività, bed and breakfast, case vacanza (sospensione inferiore a 15 giorni al mese non spetta nessuna riduzione, sospensione di almeno 15 giorni al mese spetta la riduzione per un mese). La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. La riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

10. Le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, la tariffa è abbattuta fino ad un massimo del 70% della quota variabile in relazione alle quantità di beni alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente ceduta a titolo gratuito rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di beni alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito è riscontra a consuntivo mediante presentazione di apposita documentazione dimostrante le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, nel corso dell'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i Kd indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente alla documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, ai fini dell'applicazione della presente riduzione. Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione dell'utenza l'importo della riduzione spettante sia superiore al dovuto per l'anno di calcolo della riduzione, il concessionario provvederà ad emettere bolletta di rimborso per la parte di valore della riduzione eccedente.

11. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni. In caso contrario la tassa è abbattuta dell'80% di quanto dovuto per ogni giorno intero di interruzione come previsto dal comma 656 dell'art.1 della L. 147/2013.

12. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Sono concesse agevolazioni sull'intera tariffa per i nuclei familiari formati da ultra sessantacinquenni che si trovino in una situazione di grave disagio economico. La riduzione sarà pari al 100% per i nuclei aventi un valore ISEE non superiore a € 11.500,00 mentre in presenza di un valore ISEE compreso fra € 11.500,01 € e € 14.000,00 la riduzione è del 50%. I limiti di reddito saranno determinati annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione i limiti di reddito sono quelli indicati nel presente comma.

2. Sono concesse agevolazioni sull'intera tariffa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992 che si trovino in una situazione di grave disagio economico. La riduzione sarà pari al 100% per i nuclei aventi un valore ISEE non superiore a € 11.500,00 mentre in presenza di un valore ISEE compreso fra € 11.500,01 € e € 14.000,00 la riduzione è del 50%. I limiti di reddito saranno determinati annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione i limiti di reddito sono quelli indicati nel presente comma. Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista al comma 4.

3. Sono concesse agevolazioni del 80% sulla parte variabile della tariffa per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia utilizzata da altri soggetti.

4. E' prevista un'agevolazione annua pari a 50 € per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992.
5. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
6. Le richieste di agevolazione tariffaria, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE in corso di validità e debbono essere presentate al concessionario annualmente entro il termine del 31 luglio. L'agevolazione tariffaria ha effetto per l'anno di presentazione dell'istanza, tramite conguaglio di quanto dovuto nella bolletta di saldo.
7. Le agevolazioni tariffarie, previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono sottoposte a dichiarazione iniziale e successivamente in occasione della perdita dei requisiti.
8. E' altresì riconosciuta al Comune, nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe, la facoltà di determinare ulteriori agevolazioni a favore di categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
9. Considerata la sostanziale continuità della TARI con la TARES sono fatte salve le richieste di agevolazione presentate entro il 31.12.2013.
10. E' concessa un'agevolazione del 10% sulla quota variabile della tariffa alle imprese che sono localizzate nell'area industriale APEA e che hanno sottoscritto con il soggetto Gestore il disciplinare di cui all'art.12 del regolamento regionale 74/r del D.P.G.R. 2 Dicembre 2009. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
11. E' concessa a decorrere dall'anno 2017 l'agevolazione del 50% sulla quota fissa della tariffa ai pubblici esercizi che nel corso dell'anno precedente abbiano dismesso le slot-machine presenti nei propri locali. L'agevolazione è concessa limitatamente all'anno di imposizione successivo alla dismissione. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati. La riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
12. E' concessa per le utenze domestiche un'agevolazione del 20% sulla quota variabile, se un componente della famiglia è domiciliato per motivi di studio o di lavoro presso un comune diverso da quello di residenza per almeno 6 mesi all'anno. Il domicilio deve essere dimostrato con documenti ufficiali (es. contratto d'affitto, bollette servizi intestati al componente domiciliato altrove, contratto di lavoro, documenti di iscrizione a istituti scolastici o universitari, ecc.). La comunicazione è valida per l'anno in cui viene presentata e deve pervenire entro il mese di giugno.
13. La parte variabile della tariffa relativa ad utenze non domestiche è abbattuta del 50% se relativa a nuove attività commerciali avviate nel corso dell'anno. Per nuova attività s'intende l'inizio di un'attività commerciale con l'esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti. La riduzione si applica per i 36 mesi successivi l'inizio della nuova attività. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati da produrre al concessionario entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.
14. La tariffa non è applicata se relativa a nuove attività commerciali avviate nel corso dell'anno nelle frazioni con popolazione inferiore a 1.000. L'esenzione vale per le prime due annualità d'imposta a decorrere dall'avvio della nuova attività. Per nuova attività s'intende l'inizio di un'attività commerciale con l'esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati da produrre al concessionario entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

15. E' concessa un'agevolazione del 70% sull'intera tariffa alle utenze non domestiche iscritte al Registro Regionale delle ONLUS o al Registro unico Nazionale del Terzo Settore che esercitano attività socio-sanitarie. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, e, qualora accettata, la riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

16. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

Art. 17 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applicano le riduzioni/agevolazioni in modo decrescente partendo da quella più favorevole al contribuente.

CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 18 - Riscossione

1. Il Comune o l'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.

2. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di aprile, maggio, ottobre e dicembre, ove non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

4. Qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, le rate sono determinate applicando:

- a quelle scadenti nei mesi di aprile, maggio (1^a e 2^a rata – *acconti*) il 50% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente;
- a quella scadente nel mese di ottobre (3^a rata – *acconto*) pari al 25% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente
- a quella scadente nel mese di dicembre (4^a rata – *saldo/conguaglio*), le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già determinato con le tre rate d'acconto.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria e sono corredati dalla modulistica che permette il pagamento in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

7. Decorso i termini di pagamento degli avvisi bonari di liquidazione senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di sollecito,

per il pagamento entro 30 giorni in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica.

8. Decorsi i termini di pagamento del sollecito, di cui al comma precedente, senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019, con maggiorazione di sanzioni, interessi e spese.

9. L'avviso bonario di liquidazione, l'atto di sollecito e l'accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, categorie, superfici, periodi di detenzione, ecc.).

10. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, dell'atto di sollecito e dell'accertamento esecutivo o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Art. 19 - Rateizzazioni

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Concessionario prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateizzazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni ed in caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

2. La rateizzazione è effettuata sull'importo intero accertato, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- per importi da €100,01 a €1.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 6 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €100,00;
- per importi compresi tra €1.000,01 e €3.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 12 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €150,00;
- per importi compresi tra €3.000,01 e €6.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 24 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €240,00;
- per importi compresi tra €6.000,01 e €20.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 36 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €250,00;
- per importi compresi tra €20.000,01 e €50.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 48 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €550,00;
- per importi superiori a €50.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 72 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €1.050,00;

3. La *"situazione di temporanea e obiettiva difficoltà"* richiamata al comma 1 deve essere dichiarata dal contribuente all'atto della richiesta.

4. Sulla somma da rateizzare è applicato l'interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta.

5. Per quanto non qui regolamentato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi, 798, 799, 800,801 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 20 - Funzionario Responsabile

1. Il concessionario designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Art. 21 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 22 - Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il concessionario può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal Funzionario Responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il Funzionario Responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni, degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 21 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 – Ravvedimento operoso

1. La sanzione di cui al precedente art. 24 comma 6 (omesso o insufficiente versamento dell'imposta) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di novanta giorni dalla data della sua commissione;
- a un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
- a un settimo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro due anni dalla data della sua commissione;
- a un sesto, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito oltre due anni dalla data della sua commissione;

2. Le sanzioni di cui al precedente art. 24 commi 1 e 2 (omessa o infedele presentazione della dichiarazione) sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

Art. 27 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al concessionario del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, od importo addebitato riconosciuto non dovuto, il concessionario comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo.
4. Su richiesta del contribuente il rimborso può essere liquidato tramite compensazione su quanto dovuto a titoli di TARI.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la normativa nazionale in materia TARI. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno di approvazione.